

**SCHEMA TECNICA
LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2008, N. 5**

Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche

La legge in oggetto ha come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione delle radici storiche e culturali relative agli esercizi commerciali aperti al pubblico. In particolare, promuove la conoscenza e valorizzazione delle botteghe e dei mercati storici che svolgono attività commerciali o artigianali e che possiedono caratteristiche tali da essere contraddistinti per valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

Dopo che l'art. 1 delinea le finalità della Regione in materia, l'art. 2 determina i requisiti necessari affinché gli esercizi commerciali possano rientrare tra quelli definiti botteghe storiche o mercati storici. In particolare, si individua il limite minimo di 50 anni di attività continuativa nel medesimo locale o area pubblica, ovvero, in sedi adiacenti o nelle immediate vicinanze, purchè trasferitisi per cause di forza maggiore o di ampliamento dei locali. Deve inoltre esservi il necessario collegamento strutturale e funzionale dei locali e degli arredi con l'attività svolta. In deroga, lo status di Bottega storica, può essere riservato anche a esercizi operanti da 25 anni, qualora si tratti di Osterie.

L'articolo 3 definisce la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del titolo di botteghe storiche e mercati storici: la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve adottare un'apposita deliberazione per definire criteri e modalità di individuazione delle botteghe e mercati storici. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni, tali criteri in base ad esigenze proprie del territorio. Spetta ai comuni, entro 120 giorni, sulla base dei principi definiti dalla Giunta regionale, l'individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio che vengono iscritti in un apposito albo comunale, le cui modalità di tenuta sono regolamentate dalla Giunta regionale, a cui spetta, inoltre, di approvare il marchio che andrà a contraddistinguere le botteghe e i mercati. L'art. 4 specifica come la conservazione dello status di bottega storica e mercato storico, sia strettamente collegato al mantenimento delle caratteristiche dei locali e, che, per il venire meno delle condizioni che ne

hanno comportato l'iscrizione, il comune procede alla cancellazione dall'albo. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la facoltà dei comuni di concedere le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 14 del 1999, considerando prioritari gli interventi riguardanti le botteghe storiche, ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa regionale. L'art. 5 disciplina i possibili interventi di restauro e di valorizzazione, successivi all'iscrizione all'albo, che possono essere compiuti dai proprietari e gestori delle botteghe storiche. Qualora il comune ritenga che tali interventi pregiudichino l'immagine storica e tradizionale degli esercizi, e conseguentemente vengano meno i requisiti originari per l'appartenenza all'albo, ne deve dare comunicazione nel termine di novanta giorni, eventualmente anche suggerendo, ove possibile, le opportune modifiche. L'art. 6, infine, prevede che l'amministrazione comunale possa disporre controlli ed ispezioni per verificare il mantenimento dei requisiti e la correttezza nell'uso del marchio, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per chi lo utilizzi abusivamente.